



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 14.3.2022
COM(2022) 102 final

2022/0072 (APP)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (UE, Euratom) 2021/768 del Consiglio, del 30 aprile 2021,
per quanto riguarda le misure di esecuzione relative a nuove risorse proprie dell'Unione
europea**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

La proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 sulle risorse proprie, adottata il 22 dicembre 2021¹, aggiunge al bilancio dell'UE tre nuove risorse proprie. Queste nuove risorse proprie supplementari si baseranno sul sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra dell'UE, sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, e includeranno un contributo nazionale al bilancio dell'UE basato sulla quota degli utili residui di imprese multinazionali riassegnati agli Stati membri a norma della direttiva del Consiglio sull'attuazione dell'accordo globale sulla redistribuzione dei diritti di imposizione che la Commissione presenterà nel corso del 2022.

Scopo della presente proposta è modificare le misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea stabilite dal regolamento (UE, Euratom) 2021/768 del Consiglio². La presente proposta aggiunge le modalità pratiche, il controllo proporzionato e necessario nonché misure di supervisione e riesame delle nuove risorse proprie supplementari.

La presente proposta è integrata, a norma dell'articolo 322, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, da regolamenti che determinano le modalità e la procedura con cui le entrate provenienti dalle risorse proprie devono essere messe a disposizione o versate alla Commissione, comprese le misure per far fronte eventualmente al fabbisogno di tesoreria.

La proposta comprende le disposizioni e le modalità aggiornate necessarie per il controllo e la supervisione delle entrate derivanti dalle risorse proprie.

• **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente proposta è collegata ai regolamenti sulla messa a disposizione, segnatamente: i) il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio (per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali e le risorse proprie basate sull'imposta sul valore aggiunto e sul reddito nazionale lordo)³; e ii) il regolamento (UE, Euratom) 2021/770 del Consiglio (per quanto riguarda le nuove risorse proprie basate sui rifiuti di imballaggio di plastica)⁴.

¹ Proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, COM(2021) 570 final.

² Regolamento (UE, Euratom) 2021/768 del Consiglio, del 30 aprile 2021, che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 (GU L 165 dell'11.5.2021, pag. 1).

³ Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39).

⁴ Regolamento (UE, Euratom) 2021/770 del Consiglio, del 30 aprile 2021, concernente il calcolo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, le modalità e la procedura di

È infine collegata al regolamento che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie (l'attuale regolamento (UE, Euratom) 2021/768 e successive modifiche⁵).

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Data la natura delle risorse proprie, la loro gestione dipende dalla corretta applicazione di altre politiche dell'Unione:

- 1) le risorse proprie tradizionali sono collegate all'Unione doganale;
- 2) la risorsa propria basata sull'imposta sul valore aggiunto è collegata al mercato interno;
- 3) le risorse proprie basate sul sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione europea, sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e sui rifiuti di imballaggio di plastica sono collegate alle politiche dell'Unione in materia di ambiente e di azione per il clima;
- 4) la risorsa propria basata sugli utili riassegnati sarà collegata al mercato interno una volta recepita nel diritto dell'Unione.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 311, quarto comma, TFUE.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Non pertinente.

- **Proporzionalità**

La presente proposta di modifica del regolamento (UE, Euratom) 2021/768 aggiunge le misure necessarie per le nuove risorse proprie. L'inclusione delle nuove risorse proprie nella decisione sulle risorse proprie richiede una normativa aggiornata che comprenda le misure di esecuzione relative a queste nuove risorse proprie e migliori le misure vigenti.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La scelta di un regolamento del Consiglio si basa direttamente sull'articolo 311, quarto comma, TFUE, che recita specificamente "*Il Consiglio, deliberando mediante regolamenti (...) stabilisce le misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione*".

messa a disposizione di tale risorsa, le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria, nonché taluni aspetti della risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo (GU L 165 dell'11.5.2021, pag. 15).

⁵ Regolamento (UE, Euratom) 2021/768 del Consiglio, del 30 aprile 2021, che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea.

3. CONTENUTO DELLA MODIFICA

La proposta della Commissione di modifica del regolamento (UE, Euratom) 2021/768 del Consiglio, del 30 aprile 2021, che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea può essere riassunta come segue.

Capo II “Disposizioni riguardanti il controllo e la supervisione e obblighi pertinenti in materia di comunicazione”

- Le disposizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE, Euratom) 2021/768 "Misure di controllo e di supervisione" sono aggiornate in relazione alle nuove risorse proprie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere e), f) e g) della proposta COM(2021) 570 final.
- Per quanto riguarda le risorse proprie basate sul sistema per lo scambio di quote di emissioni, la Commissione procede a un riesame dei dati e dei documenti relativi al procedimento d'asta al fine di verificare l'esattezza e la completezza dell'estratto della risorsa propria basata sul sistema per lo scambio di quote di emissioni messa a disposizione del bilancio dell'UE. La Commissione può inoltre effettuare controlli in loco presso gli Stati membri.
- Per quanto riguarda le risorse proprie basate sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, la Commissione effettua controlli e indagini in merito al calcolo e alla messa a disposizione della risorsa propria, compresi i controlli sui processi sottostanti messi in atto dagli Stati membri. La Commissione può effettuare controlli in loco presso gli Stati membri.
- Per quanto riguarda le risorse proprie basate sugli utili riassegnati, la Commissione effettua verifiche per accertare che i calcoli della risorsa propria siano stati eseguiti correttamente, compreso il controllo della conformità dei dati sottostanti alla riassegnazione di una quota degli utili residui di imprese multinazionali assegnata agli Stati membri.
- La disposizione di cui all'articolo 4 del regolamento (UE, Euratom) 2021/768 "Preparazione e gestione dei controlli" è estesa e aggiornata per quanto riguarda le entità che dovrebbero fornire all'agente autorizzato accesso ai dati e assistenza nell'esecuzione dei controlli previsti per il sistema per lo scambio di quote di emissioni, il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e la risorsa propria basata sugli utili riassegnati; tale disposizione è applicabile a tutte le risorse proprie.
- Anche i considerando sono modificati di conseguenza.

Disposizioni finali ed entrata in vigore

La proposta stabilisce che il regolamento modificato entrerà in vigore contemporaneamente alla decisione modificata sulle risorse proprie, una volta modificata.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE, Euratom) 2021/768 del Consiglio, del 30 aprile 2021, per quanto riguarda le misure di esecuzione relative a nuove risorse proprie dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 311, quarto comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom⁶, in particolare l'articolo 10,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

vista l'approvazione del Parlamento europeo⁷,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, modificata dalla decisione XX/XX del Consiglio, introduce come nuove risorse proprie il sistema per lo scambio di quote di emissioni istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁸, il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere istituito dal regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio⁹ e una quota degli utili residui di imprese multinazionali riassegnata agli Stati membri come

⁶ GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1.

⁷ GU C del , pag. .

⁸ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

⁹ Regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (GU L [...] del [...], pag. [...]).

stabilito nella [direttiva relativa all'attuazione dell'accordo globale sulla redistribuzione dei diritti di imposizione¹⁰].

- (2) Per motivi di coerenza, è necessario stabilire misure di esecuzione in materia di controllo e supervisione, unitamente ai pertinenti obblighi in materia di comunicazione, tenendo conto dei controlli e delle verifiche effettuati dagli Stati membri anche per le nuove risorse proprie.
- (3) Per motivi di efficienza ed efficacia, le misure di esecuzione in materia di controllo e supervisione relativi alla risorsa propria basata sullo scambio di quote di emissioni dovrebbero tenere conto del quadro di controllo istituito dalla legislazione settoriale, in particolare per quanto riguarda gli obblighi connessi al sistema per lo scambio di quote di emissioni di cui alla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹, al regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio¹² e al regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione¹³.
- (4) Per consentire l'esecuzione di misure di controllo e supervisione per le nuove risorse proprie, gli Stati membri dovrebbero garantire che tutte le entità coinvolte nelle procedure relative alle risorse proprie forniscano agli agenti delegati l'accesso ai dati pertinenti e l'assistenza necessaria per l'esercizio delle loro funzioni.
- (5) Ai fini dell'efficacia, le misure di esecuzione per il controllo del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere dovrebbero applicarsi fatte salve le misure di esecuzione per la verifica delle risorse proprie tradizionali di cui alla decisione (UE, Euratom) 2020/2053.
- (6) È opportuno estendere alle nuove risorse proprie le verifiche e le indagini effettuate dagli Stati membri in relazione al calcolo, all'accertamento e alla messa a disposizione delle risorse proprie dell'Unione, nonché le norme che garantiscono la collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione.
- (7) A norma dell'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'Unione e gli Stati membri sono tenuti a combattere la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. Ai fini della trasparenza del sistema delle risorse proprie dell'Unione, è opportuno che siano fornite al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni adeguate anche sulle nuove risorse proprie.
- (8) Le modalità di segnalazione e rendicontazione dovrebbero essere estese alle nuove risorse proprie affinché la Commissione sia in grado di monitorare l'operato degli

¹⁰ [Direttiva (UE) XXX sull'attuazione dell'accordo globale sulla redistribuzione dei diritti di imposizione]

¹¹ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

¹² Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

¹³ Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione (GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1).

Stati membri nel recupero delle risorse proprie, in particolare nei casi di frodi e irregolarità.

- (9) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE, Euratom) n. 2021/768 del Consiglio¹⁴. Per motivi di coerenza, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore lo stesso giorno della decisione 20xx/xxxx/UE, Euratom del Consiglio che modifica la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 e dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2023. L'articolo 6 quater dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione della [direttiva relativa all'attuazione dell'accordo globale sulla redistribuzione dei diritti di imposizione] o dal giorno dell'entrata in vigore e di applicazione della convenzione multilaterale, se posteriore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE, Euratom) 2021/768 è così modificato:

1) l'articolo 2 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le risorse proprie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 sono controllate alle condizioni previste dal presente regolamento, fatti salvi il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, il regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio*, il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio** e la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio***.

* Regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato e che abroga la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio (regolamento RNL) (GU L 91 del 29.3.2019, pag. 19).

** Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

*** Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).";

b) sono inseriti i seguenti paragrafi 6 bis, 6 ter e 6 quater:

"6 bis. Ove le misure di controllo e di supervisione riguardino la risorsa propria basata sul sistema per lo scambio di quote di emissioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053:

¹⁴ Regolamento (UE, Euratom) 2021/768 del Consiglio, del 30 aprile 2021, che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 (GU L 165 dell'11.5.2021, pag. 1).

- a) la Commissione ha accesso a tutti i dati relativi al procedimento d'asta necessari per calcolare la risorsa propria basata sul sistema per lo scambio di quote di emissioni, compresi i dati di cui al regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione*;
- b) la Commissione ha accesso alla documentazione relativa al quantitativo annuo di quote per le quali lo Stato membro interessato si avvale di una delle seguenti opzioni, con il prezzo medio ponderato delle quote messe all'asta sulla piattaforma comune nell'anno in cui tali quote sarebbero state messe all'asta:
 - per le quote assegnate a titolo gratuito per un periodo transitorio di cui all'articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio**;
 - la possibilità di una cancellazione limitata di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio***;
 - l'utilizzo di quote come indicato all'articolo 10 quinquies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE per le vendite all'asta a favore del Fondo per la modernizzazione di cui all'articolo 10 quinquies, paragrafo 3, di tale direttiva;
- c) la Commissione può effettuare essa stessa controlli in loco. Gli Stati membri agevolano tali controlli.

Come misura di riesame, la Commissione si accerta che i calcoli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 si basino su dati corretti. A tal fine è effettuata anche una verifica della conformità dei dati sottostanti al regolamento (UE) n. 1031/2010.

6 ter. Ove le misure di controllo e di supervisione riguardino la risorsa propria basata sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053:

- a) gli Stati membri effettuano le verifiche e le indagini riguardanti il calcolo e la messa a disposizione della risorsa propria conformemente al regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio ****;
- b) la Commissione può effettuare essa stessa controlli in loco. Gli agenti delegati dalla Commissione a effettuare tali controlli hanno accesso ai documenti come stabilito per i riesami di cui al paragrafo 6 bis, lettera b). Gli Stati membri agevolano tali controlli;

la Commissione ha accesso, se richiesto dall'applicazione del regolamento [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, ai documenti giustificativi relativi alla messa a disposizione delle risorse proprie.

Nel corso del controllo di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, la Commissione si accerta in particolare che le procedure e i controlli messi in atto dagli Stati membri per verificare e aggregare gli importi siano adeguati e conformi al regolamento [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere.

La Commissione si accerta che i calcoli effettuati per determinare l'importo della risorsa propria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053

siano stati effettuati correttamente. A tal fine è effettuata anche una verifica della conformità dei dati sottostanti al regolamento [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere.

6 quater. Ove le misure di controllo e di supervisione riguardino la risorsa propria basata sulla quota degli utili residui di imprese multinazionali riassegnata agli Stati membri di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053:

- a) la Commissione ha accesso alla documentazione giustificativa utilizzata dagli Stati membri in merito all'accertamento e alla messa a disposizione della risorsa propria;
- b) le verifiche della Commissione sono effettuate insieme alle autorità competenti dello Stato membro interessato.

Nel corso di tali verifiche la Commissione si accerta che i calcoli effettuati per determinare l'importo della risorsa propria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 siano stati effettuati correttamente. A tal fine è effettuata anche una verifica della conformità dei dati sottostanti alla riassegnazione di una quota degli utili residui di imprese multinazionali assegnata agli Stati membri.

* Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione (GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1).

** Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

*** Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

**** Regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere.";

c) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. Le misure di controllo, di supervisione e di riesame di cui al presente articolo non ostano:

- a) ai controlli effettuati dagli Stati membri in applicazione di loro leggi, regolamenti o disposizioni amministrative nazionali;
- b) alle misure previste agli articoli 287 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
- c) alle misure previste all'articolo 325 TFUE e come ulteriormente specificato nelle pertinenti misure dell'Unione;
- d) ai controlli organizzati a norma dell'articolo 322, paragrafo 1, lettera b), TFUE;
- e) agli articoli 53 e 79 della direttiva 2014/65/UE;
- f) agli obblighi di cui al regolamento (UE) n. 600/2014 della Commissione per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati;
- g) agli articoli 14 e 15 della direttiva 2003/87/CE;

- h) al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio*;
- i) al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio**;
- j) al regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio***.

* Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).

** Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

*** Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).";

d) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

"8. Ai fini delle misure di controllo e di supervisione di cui ai paragrafi da 3 a 6 quater, la Commissione può chiedere agli Stati membri di trasmetterle documenti o relazioni pertinenti relativi ai sistemi di cui si avvalgono per riscuotere le risorse proprie, o di mettere tali documenti o relazioni a sua disposizione.";

2) all'articolo 4, paragrafo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I risultati e le osservazioni di cui al primo comma, insieme con la relazione di sintesi elaborata in collegamento con i controlli concernenti le risorse proprie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b), c), f) e g), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053, sono presentati a tutti gli Stati membri.".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore della decisione 20xx/xxxx/UE, Euratom recante modifica della decisione (UE, Euratom) 2020/2053. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023.

L'articolo 6 quater si applica tuttavia a decorrere dalla data di applicazione della [direttiva relativa all'attuazione dell'accordo globale sulla redistribuzione dei diritti di imposizione] o dal giorno dell'entrata in vigore e di applicazione della convenzione multilaterale, se posteriore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 1.1. Titolo della proposta/iniziativa
- 1.2. Settore/i
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Obiettivi
- 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.6. Durata e incidenza finanziaria
- 1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.1. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*
 - 3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi*
 - 3.2.3. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie basate sul sistema per lo scambio di quote di emissioni, sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e sugli utili riassegnati, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria

Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) 2021/768 del Consiglio, del 30 aprile 2021, per quanto riguarda le misure di esecuzione relative a nuove risorse proprie dell'Unione europea

1.2. Settore/settori interessati

Entrate del bilancio UE

1.3. Natura della proposta/iniziativa

una nuova azione

una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria¹⁵

la proroga di un'azione esistente

la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi generali

Le proposte fanno seguito alle conclusioni del Consiglio europeo del luglio 2020 e all'accordo interistituzionale del dicembre 2020¹⁶ su una tabella di marcia per introdurre nuove risorse proprie sufficienti al fine di coprire un importo corrispondente alle spese previste relative al rimborso dello strumento dell'Unione europea per la ripresa. La proposta è collegata alla proposta COM(2021) 570 final che modifica la decisione sulle risorse proprie, adottata il 22 dicembre 2021.

La proposta prevede inoltre un'ulteriore integrazione delle priorità politiche dell'UE nel versante delle entrate del bilancio dell'UE.

1.4.2. Obiettivi specifici

La proposta COM(2021) 570 final mira a introdurre tre nuove risorse proprie:

¹⁵ A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

¹⁶ Accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28).

- 1) una nuova risorsa propria basata sul sistema per lo scambio di quote di emissioni, che copra la sua estensione al settore marittimo e l'aumento della vendita all'asta delle quote di emissioni nel settore del trasporto aereo, e sul nuovo sistema per lo scambio di quote di emissioni che copre il trasporto su strada e l'edilizia;
- 2) una nuova risorsa propria basata su un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere;
- 3) una nuova risorsa propria basata su una quota degli utili di imprese multinazionali riassegnati agli Stati membri dell'UE nel contesto dell'accordo globale sull'imposizione internazionale ("OCSE/G20 IF pilastro 1").

Le nuove risorse proprie allineeranno ulteriormente le entrate del bilancio dell'UE alle priorità politiche dell'Unione. In primo luogo, le emissioni non conoscono confini, il che giustifica un'azione dell'Unione, e costituiscono quindi una base adeguata per le risorse proprie dell'UE. Lo scambio di quote di emissioni e un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere sono strumenti a livello dell'UE che contribuiscono all'obiettivo comune di ridurre le emissioni di gas a effetto serra al minor costo possibile, limitando le emissioni e fornendo un segnale del prezzo del carbonio. In secondo luogo, l'accordo globale sulla redistribuzione dei diritti di imposizione sarà attuato nell'UE nel rispetto delle specificità del mercato unico. Di conseguenza, anche questo costituirà una base europea per una risorsa propria.

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Le nuove risorse proprie dovrebbero garantire che le spese a carico del bilancio dell'Unione relative al rimborso dello strumento dell'Unione europea per la ripresa non comportino un'indebita riduzione della spesa del programma o degli strumenti di investimento nell'ambito del quadro finanziario pluriennale. Allo stesso tempo, attenueranno gli aumenti della risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo per gli Stati membri.

1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori con cui monitorare l'attuazione della proposta/iniziativa.

La presente proposta dovrebbe fornire il quadro per mettere a disposizione del bilancio dell'UE tempestivamente e correttamente le entrate derivanti dallo scambio di quote di emissioni e dal meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere. Essa comprenderà anche la messa a disposizione della risorsa propria basata sulla quota degli utili residui delle imprese multinazionali più grandi e più redditizie, riassegnata agli Stati membri dell'UE.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. 1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

Le norme per la messa a disposizione del bilancio dell'UE dovrebbero essere concordate in tempo utile al fine di garantire la tempestiva attuazione del nuovo paniere di risorse proprie.

L'accordo interistituzionale comprendeva un calendario dettagliato per l'introduzione di nuove risorse proprie. La Commissione si è impegnata a presentare proposte relative a nuove risorse proprie entro il 2021, in vista della loro introduzione nel 2023.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'UE

All'inizio della crisi senza precedenti della COVID-19, la Commissione ha presentato un piano di ripresa ambizioso, innovativo ed eccezionale per avviare l'Unione sulla strada di una ripresa sostenibile e resiliente. Lo strumento dell'Unione europea per la ripresa (NextGenerationEU), approvato formalmente dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 14 dicembre 2020, mobilita fino a 750 miliardi di EUR per far fronte ai danni economici e sociali causati dalla pandemia. Unendo tale importo al bilancio a lungo termine dell'UE, il quadro finanziario pluriennale, si ottiene un totale di 1 800 miliardi di EUR che stanno contribuendo a ricostruire un'Europa post COVID-19. Le nuove risorse proprie garantiranno la credibilità e la sostenibilità del piano di rimborso dello strumento dell'Unione europea per la ripresa.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Le proposte sono collegate alla modifica della decisione sulle risorse proprie. Insieme chiariscono l'interazione tra le disposizioni in materia di risorse proprie e gli atti legislativi sullo scambio di quote di emissioni e il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e il futuro atto legislativo sull'attuazione dell'accordo globale sulla redistribuzione dei diritti di imposizione.

1.5.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

Le proposte sono connesse alla revisione del regolamento sul quadro finanziario pluriennale al fine di aumentare i massimali del QFP per la spesa del Fondo sociale per il clima e creare un meccanismo di adeguamento automatico annuale che consenta alle nuove risorse proprie di sostenere il rimborso di NextGenerationEU nell'ambito dell'attuale quadro finanziario pluriennale.

1.5.5. Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

Non pertinente.

1.6. Durata e incidenza finanziaria

- Proposta/iniziativa di **durata limitata**
 - Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA
 - Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA
- Proposta/iniziativa di **durata illimitata**
 - Attuazione con un periodo di avviamento dall'1.1.2021 al 31.12.2022,
 - seguito da un funzionamento a pieno ritmo dall'1.1.2023.

1.7. Modalità di gestione previste

- Gestione diretta** a opera della Commissione
 - a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;
 - a opera delle agenzie esecutive
- Gestione concorrente** con gli Stati membri
- Gestione indiretta** affidando compiti di esecuzione del bilancio:
 - a paesi terzi o organismi da questi designati;
 - a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
 - alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
 - agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;
 - a organismi di diritto pubblico;
 - a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
 - a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
 - alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V TUE e indicate nel pertinente atto di base.
- *Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".*

Osservazioni

Non pertinente

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Le disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni in relazione alla messa a disposizione di una risorsa propria basata sullo scambio di quote di emissioni, sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e su un contributo basato sugli utili residui di imprese multinazionali, riassegnati agli Stati membri dell'UE, figurano nella proposta COM(2022) di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) 2021/768, del 30 aprile 2021, per quanto riguarda le misure di esecuzione relative a nuove risorse proprie dell'Unione europea.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

Tra i principali rischi potenziali figurano: l'accertamento errato delle nuove risorse proprie, l'errata contabilizzazione, la messa a disposizione tardiva della risorsa e gli errori contabili.

2.2.2. Informazioni concernenti il sistema di controllo interno istituito

La proposta prevede metodi di controllo e comprende inoltre disposizioni specifiche in materia di controllo e supervisione e i pertinenti obblighi di comunicazione.

2.2.3. Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore

Gli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero essere tutelati attraverso misure proporzionate, ivi compresi la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione di irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie applicate dalle autorità nazionali e dai servizi della Commissione europea.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste

Le disposizioni in materia di controllo e supervisione per il calcolo delle nuove risorse proprie sono incluse nella proposta COM (2022)..... di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) 2021/768, del 30 aprile 2021, per quanto riguarda le misure di esecuzione relative a nuove risorse proprie dell'Unione europea e la pertinente normativa settoriale per ciascuna delle nuove risorse proprie proposte.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Contributo			
	Numero	Diss./Non diss. ¹⁷	di paesi EFTA ¹⁸	di paesi candidati ¹⁹	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
7	20 01 02 01	Non diss.	NO	NO	NO	NO

¹⁷ Diss. = stanziamenti dissociati/Non diss. = stanziamenti non dissociati.

¹⁸ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

¹⁹ Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	7	"Spese amministrative"
---	----------	------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE
DG: BUDG							
•Risorse umane		0,157	0,471	0,628	0,785	1,57	3,611
•Altre spese amministrative							
TOTALE DG BUDG	Stanziamenti	0,157	0,471	0,628	0,785	1,57	3,611

		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE
DG: CLIMA							
•Risorse umane		0,157	0,157	0,157	0,157	0,157	0,785
•Altre spese amministrative							
TOTALE DG CLIMA	Stanziamenti	0,157	0,157	0,157	0,157	0,157	0,785

		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE

DG: TAXUD							
•Risorse umane		0	0,043	0,043	0,043	0,043	0,17
•Altre spese amministrative							
TOTALE DG TAXUD	Stanziamenti	0	0,043	0,043	0,043	0,043	0,17

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	0,314	0,672	0,829	0,986	1,177	4,572
--	-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	--------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE
TOTALE stanziamenti a titolo delle rubriche da 1 a 7 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	0,314	0,672	0,829	0,986	1,177	4,572
	Pagamenti	0,314	0,672	0,829	0,986	1,177	4,572

3.2.2. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------

RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale						
Risorse umane	0,314	0,672	0,829	0,986	1,177	4,572
Altre spese amministrative						
Totale parziale RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	0,314	0,672	0,829	0,986	1,177	4,572

Esclusa la RUBRICA 7²⁰ del quadro finanziario pluriennale						
Risorse umane						
Altre spese amministrative						
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale						

TOTALE	0,314	0,672	0,829	0,986	1,177	4,572
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

²⁰ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.2.1 Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
•Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)					
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)	2	4	5	6	11
20 01 02 03 (delegazioni)					
01 01 01 01 (ricerca indiretta)					
01 01 01 11 (ricerca diretta)					
Altre linee di bilancio (specificare)					
•Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)²¹					
20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)		0,5	0,5	0,5	0,5
20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)					
XX 01 xx yy zz ²²	- in sede				
	- nelle delegazioni				
01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)					
01 01 01 12 (AC, END, INT - ricerca diretta)					
Altre linee di bilancio (specificare)					
TOTALE	2	4,5	5,5	6,5	11,5

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	Le nuove risorse proprie richiedono personale supplementare per le previsioni, i controlli e l'iscrizione in bilancio presso la DG BUDG, nonché un posto supplementare per l'attuazione e la preparazione da parte della DG CLIMA.
Personale esterno	Ai fini del controllo, anche la DG TAXUD necessita di personale supplementare.

²¹ AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.

²² Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

3.2.3. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

La proposta/iniziativa:

- può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).
- comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.
- comporta una revisione del QFP. Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - su altre entrate
 - indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche

miliardi di EUR (prezzi del 2018)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanzamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ²³				
		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
Risorsa propria basata sull'ETS		4,2	3,0	3,6	13,1	14,4
Risorsa propria basata sul CBAM		-	-	-	-	-
Risorsa propria basata su OCSE/G20 Primo pilastro		-	-		2,5-4,0	2,5-4,0

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Non pertinente.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

Nessuna risorsa propria potrebbe avere un'incidenza sul contributo RNL. I calcoli sono coerenti con le valutazioni d'impatto settoriali, se del caso.

²³

Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.